



Allegato "B" al n. 81062/35869 Repertorio

**STATUTO
DELLA PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE VERDE DI CHIANCIANO TERME-ODV**

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

1. È costituita l'organizzazione di Volontariato DENOMINATA PUBBLICA ASSISTENZA (P.A.) CROCE VERDE DI CHIANCIANO TERME - ODV (abbreviato CROCE VERDE)

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

2. L'organizzazione ha sede nel Comune di Chianciano Terme.

ARTICOLO 2

Statuto e Regolamento

1. L'Organizzazione di Volontariato "CROCE VERDE - ODV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti e nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

ARTICOLO 3

Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

Modificazione dello statuto

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, alla quale partecipino la maggioranza dei soci e si abbia il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 5

Interpretazione dello Statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO 2

FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 6

Solidarietà

1. L'Organizzazione di Volontariato "CROCE VERDE - ODV" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale

di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO 7

Attività

1. Le Specifiche attività dell'organizzazione di Volontariato sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e degli organi;
- d) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, ivi comprese le attività di prevenzione ed antincendio boschivo;
- f) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale, atte a favorire una migliore qualità della vita, incluse attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- g) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;
- h) la cooperazione allo sviluppo;
- i) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) la cura di procedure di adozione internazionale;
- k) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- m) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;
- o) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- p) organizzare forme d'intervento o istitutive di servizio conseguenti al precedente punto;
- q) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi

della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

r) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani e handicappati e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

s) organizzare momenti di studio ed iniziative d'informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

t) organizzare servizi di mutualità.

2. L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, quali, ad esempio ed a mero titolo esemplificativo, gli aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio d'onoranze e trasporti funebri, con lo scopo anche di consentire loro il minore disagio economico possibile.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO 3

GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 8

Ammissione

1. Alla Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche purchè non in contrasto con i dettami Costituzionali, condizioni personali e sociali.

2. All'Associazione possono aderire anche i minorenni previa autorizzazione di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale; la domanda di ammissione dell'aspirante associato minorenne dovrà essere sottoscritta anche dall'esercente la responsabilità genitoriale il/la quale rappresenta il/la minore in assemblea esercitando il diritto di voto e l'elettorato attivo.

3. L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivatamente nell'ipotesi di rigetto, sulla domanda del candidato entro trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato da presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

ARTICOLO 9

Diritti degli Associati

1. Gli associati all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Gli associati hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli associati all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, se preventivamente autorizzati dagli organi dell'organizzazione e previa presentazione di idoneo documento giustificativo.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare ed estrarre copia, anche parzialmente, dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, previa domanda motivata rivolta al Consiglio Direttivo, che avrà sessanta giorni per evadere detta richiesta.

ARTICOLO 10

Doveri degli Associati

1. Gli associati all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. **Gli associati minorenni possono svolgere la propria attività, confacente alla loro età, sotto il coordinamento e la presenza di associati adulti.**
3. Il comportamento verso gli associati ed all'esterno dell'Organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
4. Gli associati all'organizzazione non possono svolgere attività di volontariato in Associazioni simili o aventi le stesse affinità, nell'ambito comunale.
5. Gli associati all'organizzazione non devono avere conflitti di interesse con l'organizzazione stessa.

ARTICOLO 11

Esclusione degli Associati

1. L'associato all'organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto, può essere escluso dall'organizzazione stessa, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. L'esclusione deve essere comunicata all'associato mediante una comunicazione scritta, agli associati nella prima assemblea utile.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ARTICOLO 12

Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;

- il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

3. Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'organizzazione ed i minori.

4. Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'organizzazione.

CAPO 1

L'assemblea

ARTICOLO 13

Composizione e funzioni

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, ciascun associato può ricevere una sola delega.

2. I minori possono esercitare il voto per il tramite di coloro che hanno la responsabilità genitoriale;

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione;

4. Sono compiti dell'Assemblea:

a. approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre d'ogni anno e quello preventivo entro il 30 novembre d'ogni anno, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio;

b. approvare la relazione di missione del Consiglio Direttivo;

c. approvare e/o modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d. approvare e/o modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;

e. eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, e l'eventuale Revisore legale;

f. approvare e/o modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione, uniformandosi alla natura partecipativa della stessa;

g. approvare il regolamento generale dell'organizzazione, uniformandosi alla natura partecipativa della stessa;

h. approvare e/o modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento degli associati che svolgono attività volontaria;

i. approvare le modifiche dello Statuto;

j. deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

k. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

l. deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;

m. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ARTICOLO 14

Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con avviso (murale, postale o altro), essendo libero dal rispettare formalità predefinite, purché le modalità individuate possano consentire agli aderenti di venire a conoscenza della convocazione.

3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

4. Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

5. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabilita per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la stessa.

6. Partecipano all'assemblea gli associati che sono in regola con il versamento delle quote associative, che siano iscritti da almeno tre mesi.

7. Le riunioni dell'Assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche, qualora nell'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e che siano di interesse generale.

8. Il Presidente concede la parola agli associati, regolando precedentemente il tempo d'intervento.

ARTICOLO 15

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima qualunque sia il numero degli associati presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza di almeno 30 (trenta) aventi

diritto al voto.

3. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente atto.

ARTICOLO 16

Votazione

1. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgano la maggioranza relativa dei consensi. Qualora nel voto di scrutinio segreto, le proposte ottengano la parità dei consensi, queste s'intendono respinte.
4. Per il rinnovo degli Organi dell'organizzazione l'Assemblea nomina una Commissione elettorale di 5 (cinque) componenti, che non possono essere nominati tra i candidati eleggibili e tra coloro che hanno avuto rapporti retribuiti con l'organizzazione stessa, nell'arco dell'anno.
5. In seno alla commissione viene eletto il Presidente, il Segretario e tre Scrutatori. Detta commissione redige una lista di candidati pari almeno al doppio degli eleggibili, il verbale in doppia copia, inerente tutte le operazioni di scrutinio, per poi consegnarlo al Presidente dell'organizzazione in plico sigillato e controfirmato. A sua volta il Presidente dell'organizzazione rilascerà apposita dichiarazione dell'avvenuta consegna. Qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza del posto disponibile, i più anziani di appartenenza all'organizzazione stessa.

ARTICOLO 17

Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto da un segretario, nominato tra i componenti dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il libro dei verbali è tenuto, a cura del Presidente nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale ed estrarne copia.

CAPO 2

II CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 9 (nove) membri, eletti dall'assemblea tra gli associati.
2. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, il Consiglio Direttivo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'assemblea per l'elezione del componente o dei componenti decaduti od esclusi; il mandato dei membri del Consiglio Direttivo eletti in sostituzione si esaurirà allo scadere

del mandato ricevuto dagli altri componenti già eletti. La temporanea assenza del componente dell'organo collegiale non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte senza il suo voto.

3. IL Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 19

Durata e funzioni

1. IL Consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di 4 (quattro) anni, può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

2. IL Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative al volontariato.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per adempimenti di cui al precedente articolo 13.

b) eseguire deliberati dell'Assemblea;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale, se obbligatorio, e le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno trenta giorni prima al Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, quindici giorni prima della data stabilita;

e) adottare i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;

f) deliberare su contratti, convenzioni, accordi definiti per il perseguimento degli obiettivi associativi

g) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

h) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

i) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;

j) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, e la richiesta di affidamenti bancari;

k) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

l) deliberare la costituzione o l'acquisizione di

partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

m) aderire ad Organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

CAPO 3

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 20

IL Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza di voti.

2. È coadiuvato dal Vice Presidente, pure eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 21

Durata

1. IL Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

2. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

ARTICOLO 22

Funzioni

1. IL Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

2. IL Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3 IL Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione o, dove possono essere consultati dagli associati. 4. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO 5

Le Risorse Economiche

ARTICOLO 23

1. Il patrimonio dell'associazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a. beni, immobili e mobili;

b. contributi;

c. donazioni e lasciti;

d. rimborsi, da privati od enti pubblici.

e. proventi derivanti dallo svolgimento di attività

secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse

generale;

f. ogni altro tipo di entrate.

ARTICOLO 24

I Beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni mobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati immobili nonché i beni immobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, predisposto presso la sede dell'organizzazione, che può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 25

Contributi

1. I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea.

2. I contributi straordinari, richiesti agli associati possono essere stabiliti dall'Assemblea, determinandone l'ammontare.

ARTICOLO 26

Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ARTICOLO 27

Proventi derivanti da attività secondarie e strumentali

1. I proventi, derivanti da attività secondarie e strumentali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. L'organizzazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 28

Devoluzione dei beni

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO 6

IL BILANCIO

ARTICOLO 29

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutti i costi ed i ricavi relativi al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 30

Formazione e contenuto del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio dell'anno.

2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 31

Controllo sul bilancio

1. Il bilancio, sia consuntivo che preventivo, è controllato dai Sindaci Revisori.

2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

3. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio sottoposte all'Assemblea.

ARTICOLO 32

Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea, con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 (trenta) aprile.

2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede

dell'organizzazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

3. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

TITOLO 7

CONVENZIONI

ARTICOLO 33

Deliberazione delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri Enti e Soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 34

Stipulazione delle convenzioni

1. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 35

Attuazione delle convenzioni

1. IL Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

TITOLO 8

COLLABORATORI

ARTICOLO 36

Collaboratori

1. L'Organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare anche dell'opera di dipendenti, nel limite esclusivamente necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

2. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'Organizzazione, sempre nel caso in cui l'effettuazione dello scopo sociale lo richieda, potrà instaurare anche rapporti di collaborazione con soggetti esterni, stipulando diversi tipi di accordo in relazione alle esigenze specifiche da soddisfare.

TITOLO 9

LA RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 37

Responsabilità ed Assicurazioni degli Associati

1. Gli associati che prestano opera di volontariato sono

assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi durante la loro opera, presso un istituto assicurativo.

ARTICOLO 38

Responsabilità dell'organizzazione

1. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e contratti stipulati.

ARTICOLO 39

Assicurazione dell'organizzazione

1. L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO 10

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 40

Rapporti con Enti e Soggetti privati

1. L'Organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

ARTICOLO 41

Rapporti con Enti e Soggetti pubblici

1. L'Organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali di solidarietà.

ARTICOLO 42

Rapporti con l'A.N.P.AS.

1. L'Organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce, adottandone il Codice Etico - Essere Anpas

TITOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COLLEGIO DEI PROBIVIRI, REGOLAMENTO DEI VOLONTARI

ARTICOLO 43

Il Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali e due supplenti.

2. Il Collegio dei Revisori è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati.

3. IL Collegio dei Revisori rimane in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

4. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

5. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

6. Il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della

normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la

regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale od il rendiconto finanziario per cassa, predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

7. Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

b) verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) vigila sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato,

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) monitora sulla osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 44

Collegio dei Probiviri

1. IL Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei probiviri elegge il Presidente.

2. IL Collegio dei Probiviri rimane in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

3. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto. Delibera altresì, sulle controversie tra associati e Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio

Direttivo stesso. Il Collegio dei Probiviri redige un verbale delle proprie riunioni da trascrivere su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati dal Presidente dell'organizzazione.

ARTICOLO 45

Regolamento dei Volontari

1. Il regolamento dei Volontari deve essere predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 46

1. Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile del Comitato dei volontari i suoi collaboratori e i coadiutori, su proposta dello stesso Comitato dei volontari.

TITOLO 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47

Richiamo di norme di legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed ai principi dell'ordinamento giuridico e dalle norme di legge vigenti.

F.to ROBERTO POGGIANI

" RICCARDO COPPINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

Siena